pedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 58

ƎAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

'ARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 marzo 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

REZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
IMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
ı ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ll'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

er gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria ello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, alleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 alone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio iserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano apoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1957, n. 24.

Delega per l'approvazione degli allegati tecnici alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Con decreti del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per la difesa, potranno essere resi esecutivi gli allegati tecnici alla Convenzione per l'aviazione civile internazionale, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed i relativi emendamenti.

La predetta facoltà potrà essere esercitata nel termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1957

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MORO — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 gennaio 1957.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Mogano ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Mogano » viene iscritto, a decorrere dal 9 gennaio 1957, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1957

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1957
Registro n. 6 Marina, foglio n. 172

(1262)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 1956.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei in servizio presso il Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1956-57.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuto che per le esigenze dei servizi del Ministero degli affari esteri si rende necessario continuare ad avvalersi anche durante l'esercizio finanziario 1956-57 dell'opera di 33 (trentatre) unità di « salariati temporanei »;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Decreta:

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1956-57, n. 33 (trentatre) salariati temporanei, dei quali 12 (dodici) unità possano essere classificate alla prima categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1957
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 309

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1956.

Conferma in carica del sostituto procuratore dei poveri dell'Ufficio di pubblica clientela di Alessandria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno dello stesso anno, con cui l'avv. Bodratti Natale fu nominato sostituto procuratore dei poveri presso l'Ufficio di pubblica clientela di Alessandria;

Vista la lettera del 4 ottobre 1956, con cui i capi della Corte di appello di Torino, su designazione del procuratore dei poveri di detto Ufficio di pubblica clientela e su parere favorevole dell'Ordine forense di Alessandria, propongono che lo stesso avv. Natale Bodratti sia confermato nella carica per il quinquennio 1957-1961;

Considerato che, d'accordo col Ministero del tesoro, questo Dicastero è venuto nella determinazione di sopprimere la istituzione in parola, appena avranno cessato dal servizio gli attuali avvocato e procuratore dei poveri;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta dei capi della Corte d'appello di Torino, nei limiti, però, di tale determinazione;

Visto l'art. 7, ultimo comma, del regolamento per detto Ufficio di pubblica clientela, approvato con regio decreto 23 febbraio 1913, n. 283;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Natale Bodratti è confermato nella carica di sostituto procuratore dei poveri dell'Ufficio di pubblica clientela di Alessandria dal 1° gennaio 1957 alla data della cessazione dal servizio degli attuali avvocato e procuratore dei poveri dello stesso Ufficio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1961.

Roma, addì 13 ottobre 1956

Il Ministro per la grazia e giustizia
MORO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1383)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1957.

Modifiche al decreto Ministeriale 13 marzo 1953, relativo alla composizione delle Commissioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 297 del regolamento al Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1953, relativo alla composizione delle Commissioni di esami per il conseguimento dei titoli professionali marittimi;

Constatato che la frequente indisponibilità di ufficiali appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo nella Marina militare crea gravi difficoltà nella formazione delle Commissioni predette;

Ritenuto che per i titoli professionali di minore importanza non sussistano particolari motivi tecnici che si oppongano alla sostituzione dei predetti ufficiali del servizio permanente effettivo con ufficiali appartenenti ai ruoli di complemento od alla riserva di complemento che rispondano a determinati requisiti di esperienza professionale;

Decreta:

Art. 1.

Nella formazione delle Commissioni di esami di cui ai numeri 3) e 4) del decreto Ministeriale 13 marzo 1953, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali di vascello appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali di vascello appartenenti ai ruoli di complemento od alla riserva di complemento che abbiano esercitato per almeno sei mesi funzioni di comando su navi militari di dislocamento superiore a trecento tonnellate o su navi mercantili di stazza lorda superiore a mille tonnellate.

Art. 2.

Nella formazione delle Commissioni di esami di cui ai numeri 8) e 9) del predetto decreto Ministeriale, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali del Genio navale appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali del Genio navale appartenenti ai ruoli di complemento od alla riserva di complemento che siano stati imbarcati per almeno sei mesi alla direzione di macchina su navi militari o mercantili munite di impianto propulsore di potenza non inferiore a mille cavalli asse o cavalli indicati.

Roma, addì 19 febbraio 1957

Il Ministro: CASSIANI

(1340)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 20 febbraio 1957.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale fra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Taranto.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Taranto, emanato in data 15 marzo 1944, convalidato successivamente dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio provinciale tra macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del rag. Silvio Guida;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale

dei Consorzi Provinciali tra Macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 17 settembre 1956 per l'approvazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Taranto;

Considerato che di tale rimessa è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 24 ottobre 1956 e nel Foglio annunzi legali della provincia di Taranto n. 31 del 13 novembre 1956 e con il quale altresì sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali opposizioni e richieste entro sessanta giorni dalla pubblicazione;

Considerato che nessuna opposizione o richiesta di terzi è pervenuta entro i termini indicati;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrato la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	120.017,70
Debitori	»	1.151.173,76
Immobilizzi	»	147.026 —
Contributo Consocarni a pareggio deficit finale . . .	»	629.757 —
	L.	2.047.974,46

Passivo

Creditori	L.	955.404,58
Oneri d'esercizio:		
spese personale	»	138.221,75
altri oneri	»	954.348,13
	L.	2.047.974,46

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Taranto è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro.Ma. di Taranto deliberato dal commissario liquidatore con il saldo a pareggio di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Taranto saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi, per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 20 febbraio 1957

L'Alto Commissario
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno costituenti alvei abbandonati del torrente Grue e del suo affluente rio Lavagiasso o Nuovo Rile Sant'Antonio in comune di Viguzzolo (Alessandria).

Con decreto del 24 febbraio 1956, n. 1718, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di zone di terreno costituenti alvei abbandonati del torrente Grue e dell'affluente rio Lavagiasso o Nuovo Rile Sant'Antonio in comune di Viguzzolo (Alessandria) segnate nel catasto dello stesso Comune al foglio 13, mappali 72/½; 83/½; 103/b; 104/b; 104/c; 116/b; 179/b; 180/b; 180/c; 182/b; 183/b; 200/b; 201/b; 213/½; 213/b; 213/c; 220/b; 228/b; 254/b; 361/b (della superficie di ettari 0.55.11) e al foglio 14, mappali 431/½; 666/b; 667/b; 679/½; 697/b; 708/b; 709/b; 736/b (della superficie di ettari 0.11.50) e perciò misuranti la superficie complessiva di ettari 0.66.61 ed indicate nella planimetria 6 luglio 1953 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Alessandria (completata dall'attestato del 20 aprile 1953 dell'Ufficio tecnico stesso) che fa parte integrante del decreto stesso.

(1385)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo

Con decreto Ministeriale 21 febbraio 1957, n. 5015, il termine per l'esecuzione del piano parziale di ricostruzione del comune di Gavardo, approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1951, e prorogato con il decreto Ministeriale 12 ottobre 1955, è ulteriormente progato fino al 2 novembre 1960.

(1257)

Approvazione del piano di ricostruzione di Acquafondata e frazione Casalcassinese

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, n. 667, previa decisione sull'esposto presentato con lo stralcio e la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo è stato approvato il piano di ricostruzione di Acquafondata e frazione Casalcassinese (Frosinone), vistata in quattro planimetrie in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di anni cinque a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(1202)

Approvazione del piano di ricostruzione di Colledimacine (Chieti)

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, n. 669, è stato approvato con lo stralcio e le prescrizioni di cui al decreto medesimo il piano di ricostruzione di Colledimacine (Chieti), vistato in due planimetrie in scala 1:2000, e in uno schema grafico di norme edilizie.

Per l'attuazione delle opere previste in detto piano è assegnato il termine di cinque anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(1203)

Approvazione della variante al piano parziale di ricostruzione di La Spezia, relativa alla sistemazione della particella n. 89.

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, n. 27, è stata approvata, previa decisione sulle opposizioni presentate, la variante al piano parziale di ricostruzione di La Spezia, relativa alla sistemazione della particella n. 89, vistata in due planimetrie in scala 1:1000.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla variante è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale.

(1232)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto relativo alla 1ª zona del piano parziale di Torino, riguardante la sistemazione dell'isolato posto tra piazza Cesare Augusto e la nuova via prevista a ponente della stessa piazza.

Con decreto Ministeriale 21 febbraio 1957, n. 127, è stato approvato, con la prescrizione di cui alle premesse del decreto medesimo, il progetto relativo alla 1ª zona del piano parziale di ricostruzione di Torino, riguardante la sistemazione dell'isolato sito tra piazza Cesare Augusto e la nuova via prevista a ponente della stessa piazza, vistato in una planimetria in iscala 1:750 e una tavola di profili e sezioni in iscala 1:500.

Per l'esecuzione del progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano parziale di ricostruzione di Torino che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(1345)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cuccarolo Armando fu Domenico, già esercente in Mestre, piazza Umberto, 1.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 8-VE.

(1101)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel comune di Gaeta

Con decreto interministeriale 23 novembre 1956 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'area di terreno sita nel comune di Gaeta, della superficie complessiva di mq. 23.476, segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 34, mappali 59/a, 70, 210 e 211.

(1347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 marzo 1957

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	652,75
1 Franco svizzero lib.	145,545
1 Corona danese	90,725
1 Corona norvegese	88,04
1 Corona svedese	121,347
1 Fiorino olandese	164,94
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	178,412
1 Franco svizzero acc.	143,41
1 Lira sterlina	1761,187
1 Marco germanico	149,795
1 Scellino austriaco	24,172

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Corniano di Bibbiano », con sede nel comune di Bibbiano (Reggio Emilia), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1957, registro n. 2, foglio n. 272, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Corniano di Bibbiano », con sede nel comune di Bibbiano (Reggio Emilia), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Chierici Francesco, presidente;
Carpi Mario, vice presidente;
Giampietri Learco, Franzoni Pellegrino e Bertolini Albino, consiglieri.

(1205)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Ramata Pramorano », con sede nel comune di Carmagnola (Torino), e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1957, registro n. 2, foglio n. 358, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario « Ramata Pramorano », con sede nel comune di Carmagnola (Torino), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente, nelle persone dei signori:

Pipino Gaspare, presidente;
Casalis Giovanni e Casalis Domenico, membri.

(1206)

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Vallio-Meolo-Musestre, con sede in Treviso

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 2795, in data 19 febbraio 1957, sono state approvate ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica Vallio-Meolo-Musestre, con sede in Treviso, deliberate dal Consiglio generale dei delegati in data 13 ottobre 1956.

(1218)

Approvazione del piano preventivo di riparto delle spese per le opere irrigue di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Rivoli e Caprino Veronese », con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 4157, in data 19 febbraio 1957, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, il piano preventivo di ripartizione delle spese per le opere irrigue di interesse comune del Consorzio di miglioramento fondiario « Alto Rivoli e Caprino Veronese », con sede nel comune di Rivoli Veronese (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza dell'8 dicembre 1956.

(1219)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Ugento, contrada San Giovanni (Lecce)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 6 febbraio 1956, nella zona di Ugento, contrada San Giovanni (Lecce), dell'estensione di ettari 306 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene revocato.

(1304)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 18 dicembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistati e trasferiti in proprietà all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

L'avviso di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 novembre 1956, senza opposizioni nei termini.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso l'istituto di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità (arrotondato) Lire	Ammontare interessi arrotondati Lire	Importo totale titoli Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del P. R. F.	TESORERIA
				N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio					
	Opera nazionale combattenti															
1	COCOZZA DI MONTANARA Giuseppe fu Ernesto	Capua	12.47.54	1653	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	2430/334	2- 2-57	3	137	2.585.000	430.000	3.015.000	Banco di Napoli Sede di Roma	Roma
2	CONFORTI Giovanni fu Carlo	Eboli	67.20.74	4201	28-12-52	19 s.o. 4	24- 1-53	2431/335	2- 2-57	3	138	10.655.000	1.445.000	12.100.000	Id.	Id.
3	MIGLIACCIO Ermenegildo fu Pasquale	Mondragone	1,43,10	1676	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	2434/338	2- 2-57	3	139	425.000	70.000	495.000	Id.	Id.

Roma, addì 19 febbraio 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(1226)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 7: « Criteri e modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori nel Piano del II settennio »

Il Comitato di attuazione del Piano incremento occupazione operaia Case per lavoratori, nella sua seduta del 17 gennaio 1957;

Viste le leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148, contenenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;

Viste le norme integrative di cui al decreto Presidenziale 9 aprile 1956, n. 1265;

Visto il parere n. 241, espresso in data 21 gennaio 1956, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (Sezioni riunite VI e I);

Delibera:

Sono approvati i seguenti « Criteri e modalità per la costruzione di alloggi per lavoratori », da applicare per l'esecuzione del Piano del II settennio.

1. La scelta delle aree per i quartieri INA-Casa dovrà rispettare la necessità di inserire organicamente i nuovi nuclei residenziali nelle linee direttive del piano regolatore comunale, e secondo le direttrici di sviluppo da questo previste.

L'ubicazione dovrà consentire in ogni caso facili collegamenti col centro cittadino e comunque con le zone di lavoro.

2. L'estensione delle aree per i quartieri e unità di abitazione dovrà permettere lo sviluppo di un piano organico, concepito secondo la moderna tecnica urbanistica ed in rapporto alle norme che riguardano gli edifici.

3. L'utilizzazione edilizia delle aree prescelte dovrà essere tale che la densità di popolazione, riferita all'intera superficie del quartiere, sia di circa 300 abitanti per ettaro, salvo casi giustificati in cui si potrà ammettere anche un massimo di 500 abitanti, ferma restando quest'ultima densità per le costruzioni singole, inserite nel tessuto urbano preesistente. La densità deve essere calcolata rapportando il numero dei letti previsti per ogni alloggio alla superficie del terreno aumentata della quota parte degli spazi pubblici di attinenza o limitrofi.

4. Nella progettazione sia dei quartieri che degli edifici isolati di case per lavoratori è indispensabile tener presente la necessità di realizzare un armonico inserimento delle nuove costruzioni nell'ambiente paesistico ed architettonico, specialmente per quanto riguarda la volumetria e l'altezza dei fabbricati: e ciò non solo in presenza di ambienti monumentali o naturali di particolare pregio, ma in qualsiasi ambiente, per tener conto della struttura ambientale preesistente, tanto dal punto di vista edilizio quanto dal punto di vista sociale ed economico.

5. I progetti per i quartieri INA-Casa dovranno comprendere anche lo studio di tutte le attrezzature collettive necessarie al funzionamento integrale del complesso (come chiesa, scuole, asilo-nido, negozi, mercato, centro sociale ed ambulatorio, uffici comunali, posta, cinema, campo sportivo) e la sistemazione delle aree non coperte (come strade di lottizzazione, campi da gioco, giardini comuni, fontane); le aree con destinazione ad orto-giardino non dovranno pregiudicare l'ampiezza di quelle destinate ad uso comune.

6. Gli edifici dei complessi INA-Casa debbono rispettare distanze che, in rapporto alle altezze, possano garantire una buona insolazione invernale in tutti gli alloggi. Nel caso di edifici paralleli non si potrà scendere a distanze inferiori ad una volta e mezzo l'altezza dell'edificio più elevato.

7. Per tutti gli edifici prospicienti le proprietà confinanti dovranno essere rigorosamente rispettate le norme edilizie locali; in mancanza, il distacco di ogni prospetto finestrato dai confini dell'area non dovrà essere inferiore ai 3/4 dell'altezza del prospetto stesso.

8. Gli alloggi dovranno avere almeno due esposizioni, preferibilmente opposte.

Ogni alloggio dovrà essere costituito da un locale di soggiorno, da una o più stanze da letto e da accessori; questi ultimi comprenderanno la cucina, il bagno, l'ingresso, i disimpegni, almeno un ripostiglio ed eventuali vani per armadi a muro. Dovrà inoltre provvedersi ad una adeguata attrezzatura per il servizio, singolo o collettivo, di lavatura e stenditura dei panni.

9. Ogni stanza da letto dovrà essere prevista in modo da accogliere non più di due letti per adulti, oltre ad una culla in quelle matrimoniali.

10. I progetti degli edifici, sia per le caratteristiche distributive e funzionali degli alloggi, che per quelle costruttive e formali (come ad esempio il tipo di copertura), dovranno essere rispondenti alle esigenze climatiche nonchè alle usanze locali.

Gli edifici non dovranno dare luogo a cortili chiusi.

11. L'altezza dei piani, da pavimento a pavimento dovrà essere normalmente di m. 3,30; tuttavia, tenute presenti le norme del regolamento edilizio locale, tale altezza potrà essere ridotta per esigenze climatiche particolari.

Le rampe delle scale comuni dovranno avere una larghezza utile *minima di cm.* 110, *e le alzate dei gradini non* potranno superare cm. 17; per le rampe delle case a schiera è consentita una larghezza minima di cm. 95.

12. Le superfici minime utili degli alloggi (misurate al netto dei muri, dei tramezzi, delle logge e balconi) dovranno essere le seguenti:

alloggio di 2 stanze ed accessori	mq. 50
alloggio di 3 stanze ed accessori	mq. 70
alloggio di 4 stanze ed accessori	mq 90
alloggio di 5 stanze ed accessori	mq. 110

13. Nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente l'accesso ad un orto-giardino è prescritta la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all'aperto.

14. Allo scopo di garantire la sicurezza e l'oscuramento degli alloggi dovrà essere sempre prescritto l'impiego di gelosie, persiane avvolgibili, sportellini, ecc.

Il presidente: GUALA

Il segretario: FRAGOMENI

(1346)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di un componente il Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi (Benevento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 8 agosto 1956, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Guardia Sanframondi (Benevento), e pone lo stesso in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 28 agosto 1956, col quale vennero nominati il commissario liquidatore e due componenti il Comitato di sorveglianza del predetto Monte;

Considerato che occorre integrare gli organi della liquidazione con la nomina di un terzo componente il Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Crescenzo Rotondi fu Domenico è nominato componente il Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di *Guardia Sanframondi (Benevento), in liquidazione* coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta, indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(1228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore presso le Corti di appello di L'Aquila e Potenza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 8 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 successivo, con cui è stata indetta, per l'anno 1957, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore presso le Corti di appello di L'Aquila e Potenza;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti di appello;

Visti gli articoli 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, 1, n. 5, e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Viste le lettere con cui i presidenti delle Corti di appello sopra indicate, sentiti i Consigli dei locali Ordini forensi, hanno designato per la composizione delle Commissioni esaminatrici, avvocati aventi una anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni, ai sensi del citato art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni per gli esami di procuratore sono, in ciascuna delle sedi indicate, costituite come appresso:

1 *Corte di appello di L'Aquila*.

Fracassi dott. Bruno, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente;

Primiceri dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente;

Calvosa prof. Carlo, dell'Università degli studi di Roma, componente;

Fabrocini avv. Federico, del Foro di L'Aquila, componente;

Martinez avv. Francesco, del Foro di L'Aquila, componente;

Raspini dott. Gioacchino, consigliere della Corte di appello di L'Aquila, presidente supplente;

Scricchi dott. Leonida, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila, componente supplente;

Relleva avv. Speranza, del Foro di L'Aquila, componente supplente;

Gualtieri avv. Guido, del Foro di L'Aquila, componente supplente.

2 *Corte di appello di Potenza*:

Loschiavo dott. Giuseppe Guido, presidente della Corte di appello di Potenza, presidente;

Lanzara dott. Giovanni, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, componente;

De Robertis prof. Francesco, dell'Università degli studi di Bari, componente;

Gianturco avv. Bartolo, del Foro di Potenza, componente;

Coluzzi avv. Gerardo, del Foro di Potenza, componente;

De Mattia dott. Vincente, presidente di sezione della Corte di appello di Potenza, presidente supplente;

Cocivera prof. Benedetto, dell'Università degli studi di Bari, componente supplente;

Cristalli avv. Giovanni, del Foro di Potenza, componente supplente;

De Angelis avv. Antonio, del Foro di Potenza, componente supplente.

Roma, addì 12 febbraio 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1957
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 259. — FLAMMIA

(1407)

PREFETTURA DI MATERA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Matera

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il proprio decreto n. 34428/3S in data 7 dicembre 1956, con il quale il dott. Onorati Emilio, in base alla graduatoria degli idonei approvata con decreto prefettizio in data 12 settembre 1956, n. 24899 venne assegnato alla seconda condotta medica di Aliano (frazione Alianello);

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Aliano n. 1/c/57 in data 5 gennaio 1957 di nomina del predetto dottore a titolare della condotta messa a concorso;

Ritenuto che l'Onorati ha fatto inutilmente trascorrere il termine assegnatogli per l'occupazione del posto e che pertanto deve considerarsi rinunziatario al posto stesso;

Vista la dichiarazione in data 10 febbraio 1957 di rinunzia alla stessa condotta da parte del dott. De Brizio Angiolino, candidato che segue il dott. Onorati nella graduatoria degli idonei;

Ritenuto che, pertanto, il posto in parola deve essere assegnato al candidato che segue nell'ordine il dott. De Brizio, e cioè al dott. Pastano Pasquale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Pastano Pasquale è assegnato alla seconda condotta medica di Aliano (frazione Alianello).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Matera, addì 19 febbraio 1957

Il prefetto: TEDESCO

(1300)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 7106 del 28 febbraio 1954, col quale, è stato bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il posto di medico aiuto addetto all'ufficio sanitario (Medico scolastico) del comune di Sansevero;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, n. 340.3/12718 del 23 novembre 1954;

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 60 del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso di cui in narrativa:

1. Centonza dott. Mario	punti 126,25	su 200
2. Morrone dott. Giuseppe	» 121,70	»
3. Marseglia dott. Pasquale	» 114,18	»
4. Florio dott. Maria	» 111,90	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella parte prima della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e all'albo pretorio del comune di Sansevero.

Foggia, addì 20 febbraio 1957

Il prefetto: PANDOZY

(1408)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.